

AGEVOLAZIONI

Bonus verde: corsi di formazione obbligatori per le imprese agricole

di Luigi Scappini

Il **Mipaaf** ha pubblicato, sul proprio sito *internet*, l'**Accordo** stipulato, ai sensi di quanto previsto dall'[**articolo 4 D.Lgs. 281/1997**](#), relativo allo “**Standard professionale e formativo di manutentore del verde**”, come previsto dall'[**articolo 12, comma 1, lett. b\), L. 154/2016**](#) (il cd. Collegato agricolo).

Si ricorda, infatti, come il richiamato [**articolo 12**](#) riservi l'**attività “di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi”** alternativamente ai seguenti soggetti:

1. **soggetti iscritti al RUP, il Registro ufficiale dei Produttori di vegetali e**
2. **imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro Imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.**

A tal fine, per i soggetti del secondo gruppo, sempre l'[**articolo 12 L. 154/2016**](#), al comma 2, demandava alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione delle modalità per l'effettuazione dei **corsi di formazione** ai fini dell'ottenimento dell'attestato.

La norma potrebbe essere letta in **connessione** con l'**agevolazione** introdotta quest'anno e consistente nella nuova **detrazione** Irpef del **36%** sulle **spese** sostenute nel 2018 per gli interventi relativi a:

1. **sistemazione a verde** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
2. **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.**

L'intreccio sembra divenire più evidente quando si vanno a delineare le **caratteristiche** del **manutentore del verde**, ossia il soggetto che “*allestisce, sistema e mantiene/cura aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la predisposizione del terreno ospitante ... gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie ...*” e si abbia a mente come la **Relazione tecnica alla L. 205/2017**, chiarisca che la **detrazione** ha a oggetto «**interventi straordinari di “sistemazione a verde” con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti di qualsiasi genere o tipo».**

Ne deriva che, **per poter offrire prestazioni che, nel rispetto dei requisiti oggettivi, diano**

accesso al bonus verde, le imprese agricole dovranno aver partecipato con successo al corso di formazione.

Nel caso di **svolgimento** dell'attività in **forma societaria**, il requisito dovrà essere **assolto** dal **preposto** facente parte dell'organico di impresa.

Per poter essere **ammessi** al corso, come previsto dall'**articolo 6** dell'**Accordo**, è necessario essere **maggiorienni** e aver conseguito il **diploma di scuola secondaria di primo grado**; inoltre, sono ammessi al corso anche i **minorenni** nel caso in cui abbiano conseguito la **qualifica professionale triennale**.

Non tutti i soggetti, tuttavia, sono **obbligati** a frequentare con esito positivo il **corso da manutentore del verde**. Infatti ne sono **esonerati**, tra gli altri, coloro che:

- sono in possesso di una **laurea, anche triennale**, nelle discipline **agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche**;
- hanno frequentato un **master post-universitario** in materie legate alla gestione del verde e del paesaggio;
- hanno un **diploma** di istruzione **superiore** di durata **quinquennale** sempre in materie **agrarie e forestali**;
- sono iscritti a **Ordini o Collegi professionali** del settore **agrario e forestale**;
- posseggono la **qualifica di operatore agricolo** e il **diploma di tecnico agricolo** rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Sono, inoltre, **esclusi** dall'obbligo del corso formativo, alcuni soggetti ben individuati, operanti nel contesto di **imprese, iscritte in CCIAA, alla data di entrata in vigore del Collegato agricolo, con codice Ateco**, anche secondario, **81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)**.

Tali figure sono: il **titolare**, il **socio** con partecipazione di puro **lavoro**, il **coadiuvante**, il **dipendente** e il **collaboratore familiare**, a condizione che **dimostrino** un'**esperienza** almeno **biennale** nel settore. Può rientrare nel computo del biennio anche l'**apprendistato**, a condizione che lo stesso abbia avuto una durata almeno annuale e sia stato completamente svolto. L'**apprendistato**, comunque, a prescindere dalla sua durata, è equiparato a **1 anno di esperienza lavorativa**.

Le aziende agricole, per poter **azionare quest'esenzione**, hanno solamente **24 mesi, decorrenti dalla data di stipula dell'Accordo**.



Direzione Scientifica: **Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti**